

Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2022, n. 44-4602

Art. 7 L.R. n. 9/2015. Emergenza epidemiologica da Covid-19: provvedimenti in materia di tributi regionali per l'anno 2022.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Richiamato il combinato disposto di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), ed all'articolo 7 del capo II della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9, a norma del quale la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da circostanze non prevedibili;

preso atto che l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in atto dallo scorso anno 2020, ha determinato la periodica adozione, da parte delle competenti autorità nazionali e regionali, di misure eccezionali, di volta in volta più o meno restrittive in relazione all'andamento della curva di frequenza, intese a contenere il contagio, con conseguente ricorrente obbligo di sospensione e chiusura temporanea di numerose attività produttive e commerciali e limitazione degli spostamenti ai casi di effettiva e dimostrata necessità;

preso atto inoltre che l'evoluzione epidemiologica dell'ultimo periodo ha evidenziato un incremento eccezionale e imprevedibile dei contagi e che in tale contesto si pone la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221;

preso atto della nota diffusa da Poste Italiane S.p.A., trasmessa via posta elettronica certificata al gabinetto della presidenza, mediante la quale s'informa che tale situazione, assolutamente imprevedibile e inevitabile, potrebbe generare situazioni di difficoltà con significative ripercussioni sulle tempistiche di erogazione dei servizi di recapito, di quelli aggiuntivi e delle attività correlate;

preso atto che tali situazioni si sono in effetti verificate, aggravate da analoghe situazioni riscontrate nella filiera di produzione delle comunicazioni periodiche, relative alla tassa automobilistica e alla tassa sulle concessioni regionali, destinate ai contribuenti, che hanno determinato un sensibile ritardo nella consegna della corrispondenza ordinaria da recapitarsi durante il mese di gennaio.

Dato atto che, tenuto conto della sussistenza delle sopracitate circostanze non prevedibili di cui all'art. 7 della l.r. n. 9/2015, è possibile differire al 28.2.2022 il termine per il pagamento delle tasse automobilistiche e delle tasse sulle concessioni regionali scadenti nel mese di gennaio 2022, senza applicazioni di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene di differire il termine per il pagamento delle tasse automobilistiche e delle tasse sulle concessioni regionali così come sopra illustrato e definito.

Dato atto che, è stata data adeguata informativa alla commissione consiliare competente.

Dato atto che, la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione

della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1) di ammettere al pagamento senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi di qualsiasi specie e natura i contribuenti che provvedano, purché entro il termine del 28 febbraio 2022, al pagamento tardivo delle tasse automobilistiche il cui pagamento, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, scade nel mese di gennaio 2022, nonché al pagamento tardivo delle tasse sulle concessioni regionali il cui pagamento scade nel termine del 31 gennaio 2022, fermo restando che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;

2) di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1 non hanno rilievo ai fini dell'individuazione del soggetto passivo, che resta quello obbligato con riferimento alla scadenza ordinaria;

3) di dare adeguata informazione circa l'adozione del presente provvedimento mediante la sua pubblicazione, anche per estratto, sul sito internet della Regione;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)